

Sentenza Corte di Cassazione 24 gennaio 1987, n. 672

Sezione Lavoro

Giusti c. Micheli

Rinuncia

Le norme inderogabili statuenti un diritto a favore del lavoratore possono essere violate o da un atto (incidente sul cosiddetto momento genetico del diritto stesso) che ne impedisca l'acquisizione o da un atto (incidente sul cosiddetto momento funzionale) dispositivo del diritto già acquisito dal titolare, configurandosi nella prima ipotesi la nullità e nella seconda ipotesi la annullabilità del negozio compiuto in violazione di dette norme. In particolare, in tema di mansioni e di qualifiche, la nullità di ogni patto contrario, sancita dall'ultimo comma dell'art. 2103 cod. civ., deve essere riferita ad ogni regolamento contrattuale (collettivo o individuale) anteriore alla nascita dei diritti considerati dalla norma, mentre le rinunzie e le transazioni relative a violazioni di diritti già acquisiti dal lavoratore sono colpite dall'invalidità (configurabile non come nullità ma come annullabilità) comminata dal primo comma dell'art. 2113 cod. civ. e, benché riguardanti diritti indisponibili, debbono quindi essere impugnate con le modalità e nei termini previsti dai successivi commi dello stesso articolo.